

# COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 46

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE  
(EX NOVO) DI POLIZIA RURALE. =

L'anno millenovecento ottantadue addi  
tre del mese di settembre  
alle ore 21.30 nella solita sala delle riunioni  
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Co-  
munale e Provinciale vennero per oggi convocati i componenti di questo  
Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione  
Fatto l'appello risultano:

N. Ord.	COGNOME E NOME	Presente	Aziende
1	PASQUALI GIANNINO	si	
2	ANGELERI FERNANDO	si	
3	TORTI MARILISA		si
4	TORTI DAVIDE	si	
5	PLESA GIULIO	si	
6	CALDIROLA RENATO	si	
7	TORTI VIRGINIO	si	
8	MARENGHI MAURIZIO	si	
9	SOLDINI PIETRO SANTINO	si	
10	CREPALDI GIUSEPPE	si	
11	ZORZETTO <del>GIUSEPPE</del> ANGELO	si	
12	TORTI REMOALDO		si
13	CANTELLI VIRGINIO		si
14	GALANTI PIERO		si
15	DE GALLEANI GIORGIO		si
TOTALI		10	5

Con l'intervento e l'opera del Sig. Soldatini Rag. Irio  
Segretario Comunale

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Pasquali  
Giannino nella sua qualità di Sindaco  
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

### Relazione di Pubblicazione

Il Sottoscritto Segre-  
tario certifica che il  
presente verbale viene  
pubblicato all'albo pre-  
torio di questo Comune  
dal 5/9/1982 al 20/9/1982.

il 5/9/1982

IL SEGRETARIO COM. le

Trasmessa alla Sezione del Co-  
mitato Regionale di Controllo  
EELL di Alessandria  
con elenco N. ~~36~~  
Prot. N. 1604  
In data 12-10-1982

considerato essere necessario adottare per questo Comune il Regolamento comunale di Polizia Rurale in base ed in armonia alle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia;

che il testo del regolamento stesso composto di n.26 articoli è ritenuto rispondente alle esigenze di questo Comune;

che i voti favorevoli 10 e contrari nessuno, dei n. 10 consiglieri presenti votanti, espressi nei modi di legge;

### D E L I B E R A

Approvare l'unito regolamento comunale di polizia rurale composta di 26, articoli il quale è da ritenersi parte integrante della presente deliberazione.

Settembre

19 82

N. 46 R. N.



IL SINDACO

*Pauciasquol*

Il Segretario Comunale

*[Handwritten signature]*

Publicato all'Albo Pretorio ~~add.~~ dal 5 al 20-9 19 82

~~giorno (1)~~ ~~senza reclami.~~



Il Segretario Comunale

*[Handwritten signature]*

Espresso parere favorevole dalla Camera di Commercio, Industria ed  
Agricoltura in data ..... 19 .....  
sotto il N. ....

Il Segretario Comunale

~~Approvato dalla G. P. A. in seduta~~ 10

~~N. div.~~

~~Il Profetto Presidente~~

(1) Festivo o di mercato.

COMUNE DI MOLINO DEI TORCHI  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

# REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Casa Editrice



## Art. 1

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, l'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento e di contribuire, nei limiti stabiliti, a far rispettare le leggi e i Regolamenti promulgati dallo Stato e da altri Enti Pubblici nell'interesse dell'agricoltura.

E' diretto dal Sindaco e svolto dagli agenti di polizia municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

## Art. 2

Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da Leggi e Regolamenti dello Stato, saranno accertate e punite a norma delle disposizioni della vigente Legge Comunale e Provinciale.

## Art. 3

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria devono attenersi alle prescrizioni di cui alla legge 18.6.1955, n. 517. Le operazioni di perquisizione in locali privati devono essere dirette esclusivamente da ufficiali di polizia giudiziaria.

All'infuori dei casi di flagrante o quasi flagrante reato, gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono penetrare in locali privati ed abitazioni senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dall'Autorità Giudiziarica a norma di legge.

## Art. 4

E' proibito entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinzione, ripari o particolari segnalazioni.

## Art. 5

Gli aventi diritto al passaggio su fondi altrui, per Legge o per servitù legittimamente acquistata in forza di un permesso temporaneo del proprietario, debbono evitare con ogni cura di provocare danni ai raccolti pendenti, agli alberi, alle siepi ed a qualunque altra parte dei fondi stessi.

In ogni caso l'esercizio del passaggio non deve eccedere la forma ed i limiti consentiti dalla legge, dalla servitù o dal permesso temporaneo.

#### Art. 6

Per i fondi di proprietà comunale sono valide le norme contenute negli articoli precedenti relativamente ai fondi privati.

#### Art. 7

Non si possono accendere fuochi all'aperto se non alle distanze regolamentari e in posizioni tali da escludere ogni pericolo di incendio e, in genere, di danni alle persone e alle cose (frutti pendenti, raccolti, alberi, fabbricati, ecc.).

In ogni caso, i fuochi debbono essere costantemente sorvegliati da un numero sufficiente di persone idonee, fino a che non saranno completamente spenti.

#### Art. 8

E' fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibili la scritta « Campo o prato avvelenato ».

#### Art. 9

E' proibito inaffiare gli ortaggi con pozzo nero, con colaticcio od acque luride o inquinate.

#### Art. 10

Il letame può essere trasportato in qualunque ora del giorno, purchè contenuto nei carri in modo da escludere ogni dispersione. Nelle ore diurne i carichi di letame che percorrono le vie del centro abitato debbono essere coperti con tendoni.

Lo spurgo dei pozzi neri ed il trasporto del cessino potranno essere eseguiti soltanto nelle ore notturne e in modo da evitare spandimento per le strade.

#### Art. 11



Stante il disposto dell'art. 626, n. 3 del Codice Penale, gli agenti municipali debbono accertare se le persone sorprese a racimolare,

spigolare, rastrellare o raccattare frutti su fondi altrui siano in possesso del permesso scritto del conduttore dei fondi stessi, a meno che il conduttore sia presente sul posto e consenziente.

#### Art. 12

Gli agenti di polizia municipale possono accompagnare al competente ufficio di polizia per gli accertamenti di competenza le persone che si trovino nelle condizioni indicate dagli artt. 707 - 708 del codice penale e che siano sorprese in campagna con strumenti agricoli, pollame, frutta, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificarne la provenienza.

#### Art. 13



Ogni proprietario di terreni agricoli deve adottare un idoneo sistema di fossi di scolo frontali e longitudinali, coordinati con i confinanti e raccordati agli esistenti sistemi pubblici di regolazione del deflusso delle acque. Tale sistema di fossi deve essere autorizzato dal Sindaco del Comune interessato, previo parere idraulico del servizio regionale decentrato per le opere pubbliche (Genio Civile).

I fossi di scolo devono essere spurgati almeno due volte l'anno e, in caso di necessità, anche ad intervalli di tempo minori, in modo da permettere il libero deflusso delle acque piovane e sorgive.

I fossi di scolo, la cui manutenzione non rientra nei compiti dei Comuni e dei Consorzi, devono essere spurgati a cura e a spese dei proprietari dei fondi attraversati dai fossi stessi. In caso di inadempienza provvede il Comune alla realizzazione delle opere addebitando agli inadempienti le spese sostenute.

E' vietato gettare nei fossi di scolo di qualsiasi ordine, terra, radici o altro materiale che possa ingombrare o che ne restringa la sezione. E' vietato ai proprietari dei fossi modificarne l'ampiezza e il declivio, salvo apposita autorizzazione dell'Ufficio competente (Comune e Genio Civile), e tanto più otturarli con terra, rottami, fascine, vegetazione, anche a scopo di passaggio sui propri fondi. A questo fine dovranno servirsi di ponti stabili o mobili, i quali non impediscano o rallentino il libero corso delle acque.

#### Art. 14

E' vietato depositare anche temporaneamente sulla piattaforma delle strade di qualsiasi ordine, terra, radici, erbe od altro materiale.

E' pure vietato percorrere le strade suddette con veicoli a slitta o portati da ruote costruite in modo che possano danneggiare il piano viabile, oppure con carichi superiori alla portata delle opere stradali.

#### Art. 15

E' vietato servirsi della strada per operare inversioni di marcia nel corso delle lavorazioni con aratri o con altri mezzi trainati da motori animati o inanimati.

#### Art. 16

Gli agenti di polizia municipale debbono accertare se le persone che compiono operazioni di qualsiasi genere inerenti ai canali di irrigazione e alle relative opere siano regolarmente autorizzate a farlo.



Art. 18

Gli agenti di polizia municipale debbono sequestrare il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade, e trattenerlo fino a che non sia stato rintracciato il proprietario.

Art. 19

E' fatto obbligo ai detentori di bestiame di denunciare immediatamente all'Autorità Comunale ogni caso di morte dei propri animali, nonché ogni macellazione d'urgenza che dovesse essere eseguita.

Art. 20

Le spoglie degli animali morti o abbattuti per malattia o per altra causa e destinate alla distruzione debbono essere infossate in località riconosciuta idonea dall'Autorità comunale ed alla presenza del Veterinario comunale, che di volta in volta prescrive le norme precauzionali da adottare. (1)

Art. 21

E' vietato fare impianti di qualsiasi genere sui fondi o sugli spazi di proprietà comunale. E' pure vietato il rinnovamento delle siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere previamente avvisato il Sindaco.

Per il piantamento degli alberi, delle viti, e delle siepi sui confini di ogni proprietà, non latitante le strade, e per il taglio dei rami e delle radici che pretendono dal fondo del vicino, devono essere osservate le disposizioni degli articoli 892 e seguenti del Codice Civile, tuttavia le piante di alto fusto non possono essere messe a dimora a distanza inferiore a metri 3 dalle linee di confine con i fondi vicini nelle zone golenali e a metri 6 dalle linee di confine con i fondi vicini in tutte le altre zone, come da planimetria allegata, parte integrante del presente regolamento;

E' vietato piantare alberi e siepi lateralmente alle strade esterne agli abitati, a distanza minore delle seguenti:

- a) per gli alberi, metri 3, misurati dal confine della strada (ciglio della strada, ciglio esterno del fosso, ove esiste, piede della scarpata, se la strada è in rilievo, o ciglio della scarpata se la strada è in trincea);
- b) per le siepi, tenuta l'altezza non maggiore di un metro sul terreno, cm. 50 misurati dal confine della strada. In ogni caso la distanza non può essere mai minore di un metro, misurato dal ciglio della strada;
- c) per le siepi di maggiore altezza, la distanza sarà di mt. 2,50 misurati dal ciglio esterno del fosso, oppure dal piede della scarpata se la strada è in rilievo, ed in ogni caso non minore di tre metri dal ciglio della strada.



## Art. 22

Non possono essere asportate dall'azienda in cui si trovano le piante o le parti di piante colpite da infestazioni di parassiti animali o da malattie pericolose e diffusibili se non dopo aver ottenuto un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

Salve le disposizioni dettate dalla legge 18-6-1931, n. 987 e successive modificazioni e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge medesima, approvato con R. D. 2-12-1937, n. 2504, è fatto obbligo

- 
- (1) Tale disposizione relativa all'infossamento non verrà adottata da quei Comuni che dispongono di autoclave per la sterilizzazione e la denaturazione termo-chimica delle carcasse.
  - (2) Tale distanza può essere aumentata fino al massimo di metri sei, secondo le decisioni dei singoli Comuni.

ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità comunale, al Commissario provinciale per le malattie delle piante o all'osservatorio fitopatologico competente per territorio, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque di malattie e deperimenti che appaiano pericolosi e diffusibili, nonchè di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati dagli Organi tecnici predetti.

#### Art. 23

I tutoli ed i materiali residui delle colture di granoturco, ove non siano già raccolti e asportati dal campo, debbono essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile di ogni anno.

#### Art. 24

E' vietato il commercio ambulante delle sementi nonchè di piante e parti di piante destinate alla moltiplicazione. La vendita di tali mezzi di riproduzione è ammessa sui pubblici mercati, semprechè il venditore abbia previamente ottenuto espressa autorizzazione dalla Autorità competente.

#### Art. 25

Occorrendo costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione delle sostanze esplodenti ed infiammabili, l'interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del T.U. delle leggi di P.S. 18-6-1931, n. 773, e del relativo regolamento 6-5-1940, n. 635 e quelle di cui ai decreti del Ministero dell'Interno 31-7-1934 e 12-5-1937 contenenti: « Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali ».

Dovranno, inoltre, essere osservate le disposizioni di cui alla legge 27-12-1941, n. 1570, concernente norme per l'organizzazione dei servizi antincendi, nonchè quelle di cui ai D.P.R. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689, riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

#### Art. 26

Per l'esercizio degli usi accertati sui terreni demaniali boschivi e pascolivi della popolazione del Comune o delle frazioni si osserveranno le norme del regolamento da emanare ai sensi degli articoli 43 e seguenti del R.D. 26-2-1928 n. 332. Fino all'emanazione di tale regolamento si osserveranno le norme per l'utilizzazione di boschi e pascoli contenute nelle vigenti leggi e regolamenti forestali.